



NEWS Euroconference

Edizione di mercoledì 17 Settembre 2025

CONTENZIOSO

Cassazione, ordinanza n. 16795/2025 in tema di tutela del segreto professionale nelle verifiche fiscali

di Francesco Ferrajoli, Luigi Ferrajoli

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte indirette e valore catastale per le assegnazioni agevolate di immobili strumentali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scorporo non neutro a vantaggio di beneficiarie preesistenti in vigore della vecchia disciplina

di Ennio Vial

REDDITO IMPRESA E IRAP

Consolidato fiscale: interessi passivi e divieto di compensazione delle perdite ante consolidato

di Fabio Landuzzi, Riccardo Carrieri

IMPOSTE INDIRETTE

Delega unica, meno burocrazia e più efficienza: le novità in vigore dal prossimo 8 dicembre 2025

di Fabio Sartori



CONTENZIOSO

Cassazione, ordinanza n. 16795/2025 in tema di tutela del segreto professionale nelle verifiche fiscali

di Francesco Ferrajoli, Luigi Ferrajoli

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Con la recente ordinanza n. 16795/2025, depositata il 23 giugno 2025, la Suprema Corte si occupa dell'acquisizione di documenti nel corso della verifica fiscale in presenza di un'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui, nel caso in cui nel corso della verifica nei confronti di un professionista venga eccepito il segreto professionale, l'autorizzazione deve essere necessariamente correlata all'esigenza di esplicitare l'avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto e delle ragioni che, secondo l'organo verificatore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l'esame dei documenti e/o l'acquisizione delle notizie "secretati". Ne consegue che siffatta autorizzazione può essere solo successiva all'opposto segreto professionale.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un avvocato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007 contestando l'omessa fatturazione e, in alcuni casi, la sottofatturazione delle prestazioni da lui rese ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

La contestazione erariale si fondava sulle risultanze di un accesso eseguito dai militari della Guardia di Finanza presso lo studio del professionista, nel corso del quale erano stati rinvenuti documenti contenenti l'indicazione dei clienti e dei compensi da questi corrisposti, integranti, secondo i verificatori, una vera e propria contabilità parallela. Durante l'accesso, il professionista eccepiva il segreto professionale, ma i verificatori provvedevano comunque all'acquisizione dei documenti sulla base di un provvedimento autorizzativo, preventivamente rilasciato dal Procuratore della Repubblica, che ne autorizzava l'acquisizione anche in caso di eccezione avente a oggetto il segreto professionale.



Il contribuente proponeva ricorso avverso l'atto impositivo dolendosi, tra l'altro, dell'illegittima acquisizione dei documenti nel corso dell'accesso a causa di un provvedimento autorizzativo viziato. Il ricorso veniva respinto in I grado con sentenza che veniva confermata in sede di gravame. I giudici di appello insistevano per la regolare acquisizione della documentazione da parte della G.d.F. in ragione della preventiva autorizzazione rilasciata del Procuratore della Repubblica, che prevedeva comunque la possibilità di acquisizione di documenti nel caso in cui venisse eccepito il segreto professionale.

Proponeva ricorso per Cassazione il professionista. Per quanto rileva ai fini del presente commento, l'avvocato ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 103, c.p., degli artt. 14, 15 e 111, Costituzione, e dell'art. 2697, c.c., per avere la CTR ritenuto utilizzabile la documentazione esaminata dalla G.d.F. in virtù del summenzionato provvedimento autorizzativo nonostante questo fosse illegittimo, in quanto esso conteneva una deroga al segreto professionale del tutto anonima e in bianco, non indicava i motivi che ne giustificavano l'emissione ed era stato rilasciato in un momento anteriore all'opposizione del segreto professionale, in palese inosservanza dell'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

La Suprema Corte con l'ordinanza n. 16795/2025, ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente, affermando che qualora durante l'accesso in locali destinati all'esercizio di attività professionale i verificatori intendano procedere all'esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono *«in ogni caso»* munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore del Repubblica o, in alternativa, dell'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, pertanto, non può essere rilasciata in via preventiva rispetto al momento dell'opposizione del segreto professionale.

In particolare, la Corte di Cassazione richiama il contenuto dell'art. 52, D.P.R. n. 600/1973, secondo cui: *«Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio d'attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente Decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del Codice di procedura penale».*



Da tale disposizione si evince che, qualora durante l'accesso in locali destinati all'esercizio di attività professionale i verificatori intendano procedere all'esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono *«in ogni caso»* munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica o, in alternativa, dell'Autorità giudiziaria più vicina. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, dal momento che nel corso dell'accesso presso lo studio del professionista, in relazione ai documenti esaminati era stato eccepito il segreto professionale, i verificatori avrebbero potuto esaminare e acquisire tali documenti soltanto in forza di un'autorizzazione *ad hoc*. Una siffatta autorizzazione, proprio perché divenuta necessaria soltanto a seguito dell'opposizione del segreto professionale, non poteva che intervenire successivamente al verificarsi della situazione che ne aveva imposto il rilascio e con specifico riferimento ai documenti per i quali l'esigenza si era manifestata.

La Suprema Corte richiama sul punto la sentenza n. 11082/2010 delle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato che l'autorizzazione in oggetto è un atto interno al procedimento fiscale, producente effetti soltanto in tale ambito, e che la valutazione circa la sua legittimità o meno è devoluta al sindacato del giudice tributario, la cui giurisdizione non riguarda esclusivamente gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria, ma si estende a tutti quelli che siano stati emanati nelle varie fasi dello stesso. In particolare, le SS.UU. hanno sottolineato che il "contenuto motivazionale" di detta autorizzazione: *«deve essere necessariamente correlato all'esigenza di esplicitare l'avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto professionale e delle ragioni che, secondo l'organo verificatore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l'esame dei documenti e/o l'acquisizione delle notizie "secretati"»*.

Pertanto, proprio la predicata necessità di una *«comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti»* lascia chiaramente intendere come il provvedimento di cui all'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, possa essere legittimamente adottato solo dopo che il segreto professionale è stato eccepito, e non anche in via preventiva, quando ancora non è dato sapere se, ed eventualmente in relazione a quali documenti, esso sarà opposto.

L'opponibilità del segreto professionale in sede di verifica fiscale

L'obbligo di rispetto del segreto professionale è imposto genericamente agli esercenti determinate professioni (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai) dai relativi ordinamenti professionali. Tali soggetti, inoltre, non possono essere obbligati a deporre nei processi penali su quanto conosciuto per ragione della propria professione (art. 200, c.p.p.) e non sono obbligati a consegnare all'Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta atti, documenti e ogni altra cosa che dichiarino per iscritto coperta dal segreto professionale (art. 256, c.p.p.); infine, gli stessi hanno facoltà di astenersi dal testimoniare nei processi civili (art. 249, c.p.c.).



In questo contesto, pertanto, il segreto professionale si configura come un diritto/dovere di non-diffusione degli elementi di cui il professionista sia venuto a conoscenza, il quale resiste anche di fronte all'esercizio dei poteri istruttori da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'ordinamento tributario riconosce espressamente il segreto professionale nell'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, laddove richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente alle quali è eccepito il segreto professionale. In particolare, la norma prevede che l'eccezione del segreto professionale possa essere sollevata da parte del professionista nel corso della verifica effettuata nei propri locali, in ragione del contenuto e della natura dei documenti e delle notizie richiesti, e nel contempo consente che tale eccezione possa essere superata con l'autorizzazione del giudice. La norma realizza, quindi, un bilanciamento fra contrapposte posizioni giuridiche, garantendo, da un lato, espressamente anche nel corso delle indagini fiscali la segretezza delle informazioni e delle notizie detenute dal professionista, e, dall'altro lato, predisponendo i rimedi atti a evitare che questo possa pregiudicare l'esito delle indagini medesime, contemplando la tutela della riservatezza e del diritto di difesa con le esigenze di efficacia dell'azione accertatrice del Fisco.

La norma contenuta nell'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, impone innanzitutto di valutare se tale disposizione abbia o meno natura derogatoria rispetto alle garanzie del segreto professionale, atteso che essa si limita a subordinare all'ottenimento dell'autorizzazione giudiziale l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali viene eccepito il segreto professionale, senza però precisare se l'autorizzazione possa essere concessa anche nel caso in cui si tratti di documenti e notizie effettivamente coperti dal segreto ovvero solo nel caso in cui il segreto sia stato eccepito infondatamente sulla falsariga di quanto dispongono in sede penale gli artt. 200 e 256, c.p.p., secondo cui il giudice può imporre ai testi che abbiano eccepito il segreto professionale di testimoniare ovvero disporre il sequestro di documenti per i quali è stato eccepito il medesimo segreto solo se accerta che tale eccezione è infondata, in quanto non esiste un rapporto professionale fra il soggetto interpellato e il soggetto cui attengono le informazioni, né sussiste in capo al primo l'obbligo del segreto sulle informazioni che concernono il secondo, ovvero i documenti e le notizie richieste non sono effettivamente annoverabili fra quelle coperte dal segreto professionale.

Premesso che il segreto professionale costituisce una regola generale, nel senso che viene imposto a talune categorie di professionisti come dovere di non rivelare ad alcuno le notizie apprese per ragione della professione, si deve ritenere che la norma contenuta nell'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, non abbia natura derogatoria, per cui, similmente a quanto si verifica in materia penale, il magistrato non può derogare al segreto professionale qualora questo sia stato fondatamente eccepito dal professionista, sicché il suo intervento deve arrestarsi una volta accertata la fondatezza dell'eccezione.

La peculiarità della normativa tributaria viene, per contro, ad attestarsi sul piano delle conseguenze derivanti dall'esito negativo della valutazione operata dal magistrato in ordine alla fondatezza dell'eccezione, atteso che, mentre gli artt. 200 e 256, c.p.p., attribuiscono al



Pubblico ministero il potere di obbligare alla testimonianza e di disporre il sequestro della documentazione, l'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1973, in conformità alla disciplina dell'istruttoria tributaria e delle prove, consente all'Amministrazione precedente di esaminare i documenti e di richiedere notizie, senza a ciò collegare né un immediato sequestro, né un obbligo di formale testimonianza.

In questa prospettiva, dunque, il compito del magistrato deve limitarsi a valutare la fondatezza dell'eccezione, ossia a giudicare se i dati e le notizie richiesti e non comunicati rientrino tra quelli coperti dal segreto professionale, senza alcuna possibilità di superare l'eccezione qualora questa sia stata legittimamente sollevata.

Le notizie e i documenti sui quali può essere eccepito il segreto professionale

In relazione all'individuazione delle notizie e dei documenti coperti dal segreto professionale, va precisato che la normativa tributaria non contiene al riguardo alcuna precisazione.

Tuttavia, al fine di assicurare un'effettiva operatività alla normativa, appare necessario oggettivizzare quanto più possibile l'area del segreto, tenendo conto sia del nesso che intercorre tra le informazioni e l'esercizio dell'attività professionale, sia della natura e della funzione che la Legge stessa talvolta attribuisce ai documenti che vengono formati o che vengono rimessi al professionista.

In questo senso, si possono escludere con sicurezza gli atti pubblici, i quali, proprio perché tali, non ha senso vengano coperti dal segreto. Ugualmente devono essere escluse le scritture contabili, tanto quelle del professionista quanto quelle del cliente, trattandosi di atti che la Legge impone di redigere anche al fine di documentare e rendere accessibili al Fisco i fatti che attengono all'attività economica esercitata dai contribuenti e le cui annotazioni, peraltro, nulla rivelano in ordine ai contenuti dell'attività professionale prestata a favore del cliente. Analogamente si ritiene debbano essere escluse anche le fatture e le ricevute fiscali emesse dal professionista, in quanto, trattandosi di documenti che, per Legge, devono essere conservati proprio in vista di un possibile controllo fiscale, appare irragionevole ritenere che possano essere sottratti all'ispezione anche attraverso l'eccezione del segreto professionale.

L'individuazione dei documenti e delle notizie coperte dal segreto dipende dalla natura dell'attività esercitata dal professionista e dalla connessione che deve sussistere tra questa e le informazioni di cui lo stesso venga in possesso, nel senso che, ciò che sembra connotare il segreto professionale, è l'obbligo di non divulgazione delle notizie e dei documenti che attengono all'esercizio dell'attività professionale, non di tutti quelli di cui il professionista venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, pur concernenti il cliente. Ciò si desume dal fatto che il segreto rappresenta un diritto/dovere degli appartenenti a talune categorie professionali, anche in considerazione della natura intrinsecamente riservata delle informazioni di cui costoro necessitano per il corretto



espletamento dell'attività, in quanto garanzia di riservatezza per il cliente ma anche condizione essenziale per lo svolgimento della professione.

In quest'ottica devono considerarsi coperte dal segreto professionale le cartelle cliniche e le cartelle mediche, gli appunti redatti da un professionista in occasione degli incontri con i propri clienti o nell'espletamento degli incarichi contenenti informazioni attinenti agli incarichi medesimi, i fascicoli dei difensori, e specificamente gli atti di istruzione delle pratiche, i documenti in deposito fiduciario concernenti operazioni eseguite con l'intervento del professionista interpellato, e in genere tutti quei documenti e quelle notizie che, pur in qualche misura connessi con operazioni aventi un risvolto tributario, rientrano in quell'aerea di riserbo che l'esercizio di una certa professione normalmente richiede e in ordine ai quali il segreto dovrebbe essere tenuto in vista di interessi diversi dalle convenienze fiscali del professionista o del cliente.

L'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, nel disciplinare l'opponibilità del segreto professionale fa comunque salva la norma contenuta nell'art. 103, c.p.p., che contiene una disciplina delle garanzie di libertà del difensore penale prevedendo, a tutela del diritto di difesa, una serie di garanzie rafforzate per le attività di indagine penale da svolgere negli uffici del difensore.

Mantenendo fermo l'art. 103, c.p.p., il Legislatore tributario appare intenzionato a scongiurare il pericolo che attraverso l'uso dei poteri di indagine previsti in materia tributaria si possano aggirare le garanzie predisposte dal Legislatore penale. Il richiamo operato nell'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, ha, quindi, lo scopo di impedire che i poteri fiscali di indagine vengano esercitati nei confronti del difensore senza le prescritte garanzie, onde evitare che le notizie e i documenti acquisiti in sede tributaria, al di fuori dei limiti di cui all'art. 103, c.p.p., vengano poi trasferiti in sede penale.

Questo comporta che, al di fuori dei casi e senza le garanzie di cui all'art. 103, c.p.p., anche con l'autorizzazione giudiziale prescritta dall'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, non è possibile effettuare ispezioni e perquisizioni per fini fiscali negli uffici dei difensori, né effettuare il controllo, sempre per fini fiscali, sulla corrispondenza del difensore e su quella intercorsa fra lo stesso e un imputato, anche quando quest'ultimo sia indagato ai fini tributari, né, infine, disporre il sequestro presso lo studio del difensore delle carte e dei documenti che formano oggetto della difesa.

La procedura da seguire per la verifica della fondatezza dell'eccezione sollevata dal professionista e l'impugnabilità dell'autorizzazione

L'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, prevede che nel caso di opposizione del segreto professionale l'ufficio possa procedere all'esame dei documenti o alla richiesta di notizie solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità giudiziaria più vicina.



Dal punto di vista procedurale si pone la questione di quale sia il procedimento da seguire di fronte all'eccezione del segreto professionale: infatti, il magistrato per concedere o meno l'autorizzazione potrebbe avere bisogno di prendere in esame i documenti e sentire le ragioni del professionista anche semplicemente per valutare la fondatezza o meno dell'eccezione, ovverosia se il documento possa essere ricompreso o meno fra quelli coperti dal segreto.

In mancanza di una precisa disposizione al riguardo, l'unica normativa che appare applicabile deve considerarsi quella del codice di rito penale, la qual potrebbe operare giusto il rinvio effettuato dagli artt. 70, D.P.R. n. 600/1973 e 75, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui: «*per quanto non è diversamente disposto dal presente Decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale...*».

La procedura penale prevede che sia il magistrato a disporre gli "accertamenti necessari", sicché, qualora fosse necessario esaminare i documenti e ascoltare il professionista non può che essere il Pubblico ministero o l'Autorità giudiziaria più vicina cui è richiesta l'autorizzazione ad attivarsi, recandosi di persona presso lo studio del professionista, richiedendo la comunicazione dei documenti ovvero procedendo all'acquisizione coattiva degli stessi (ai soli fini della delibazione in merito all'esistenza del segreto professionale opposto).

Una volta effettuato l'esame della documentazione, il magistrato potrà concedere o meno l'autorizzazione, la quale dovrà assumere la forma scritta e dovrà essere motivata in modo esauriente in ordine alla fondatezza dell'eccezione, cioè in ordine all'effettiva esistenza del segreto professionale.

In ordine alla tutela del contribuente a fronte della concessione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria all'Amministrazione finanziaria di procedere all'esame di documenti o alla richiesta di notizie per le quali è stato opposto il segreto professionale, si è posta la questione se tale autorizzazione sia direttamente e immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo ovvero se la sua eventuale illegittimità possa essere fatta valere in via indiretta solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento fondato su elementi di prova acquisiti a seguito della medesima autorizzazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11082/2010, ha chiaramente affermato che l'autorizzazione ex art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, non è atto impugnabile direttamente avanti il giudice amministrativo ma solo indirettamente, attraverso l'impugnazione del successivo avviso di accertamento, avanti il giudice tributario.

La Corte di Cassazione chiarisce che l'autorizzazione del Pubblico ministero ha la funzione di consentire di esaminare i documenti o di acquisire le notizie relativamente ai quali il professionista ha eccepito l'esistenza di un segreto professionale, e attiene, quindi, a un procedimento amministrativo di verifica tributaria e produce effetti solo nell'ambito dello stesso.

La giurisdizione del giudice tributario non ha quale oggetto solo gli atti finali del



procedimento amministrativo di imposizione tributaria, ma investe tutte le fasi del procedimento che hanno portato all'adozione e alla formazione dell'atto finale, tanto che l'eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità e/o alla regolarità su un qualche atto istruttorio prodromico può determinare la caducazione, per illegittimità derivata, dell'atto finale impugnato. L'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria deve ritenersi un atto privo di autonomia e di qualsiasi efficacia esterna al procedimento di verifica fiscale, ma solo un atto interno a detto procedimento e, per conseguenza, soggetto al sindacato del giudice tributario cui il Legislatore, con l'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, ha demandato la tutela giurisdizionale di tutti i contribuenti in ordine ai tributi indicati nella norma, atteso che (come ha anche affermato la Cassazione nella sentenza n. 6315/2009) nella disciplina del contenzioso tributario, la tutela giurisdizionale è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie, concepita comprensiva di ogni questione afferente all'esistenza e alla consistenza dell'obbligazione tributaria. Il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria non permette che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione.

Nella citata sentenza n. 11082/2010, la Cassazione ha, inoltre, precisato che l'eventuale esito negativo dell'attività di accertamento, o l'adozione di un provvedimento impositivo del tutto avulso dall'esame dei documenti e/o delle notizie secretati, porta la valutazione di quel fatto (ove lesivo di qualche diverso interesse giuridico del contribuente ispezionato) nell'orbita giurisdizionale del giudice ordinario (non del giudice amministrativo) perché lesiva del diritto soggettivo del contribuente a non subire compressioni ai suoi diritti oltre i casi previsti dalla legge.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Accertamento e contenzioso](#)".



IMPOSTE INDIRETTE

Imposte indirette e valore catastale per le assegnazioni agevolate di immobili strumentali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

A meno di una proroga dell'ultimo momento, il **prossimo 30 settembre 2025 scade il termine per avvalersi delle agevolazioni** previste dalla Legge di bilancio 2025, aventi a oggetto **l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci**, nonché della possibilità di **trasformazione agevolata in società semplice** di alcune società immobiliari. Le questioni più delicate, a parere di chi scrive, riguardano la **fiscalità indiretta collegata al trasferimento dell'immobile** che avviene nell'assegnazione o nella cessione agevolata, poiché se ai fini IVA non vi è alcuna agevolazione, **l'imposta di registro è ridotta alla metà** e le **ipotecarie e catastali sono ridotte alla misura fissa**.

Più nel dettaglio, in **ambito IVA si applicano le regole ordinarie**, con conseguente assegnazione imponibile o esente in funzione della qualifica della società assegnante (di costruzione o meno) e della tipologia di bene immobile (abitativo o strumentale). In tale ambito è opportuno ricordare che **l'assegnazione** (e non anche la cessione) può essere anche **esclusa da IVA se ha a oggetto beni immobili acquisiti senza IVA** (da privati o prima del 1° gennaio 1973) o con **indetraibilità totale dell'imposta**. Per quanto riguarda **l'imposta di registro**, come già anticipato, se dovuta in misura proporzionale, **è ridotta alla metà**. L'agevolazione riguarda essenzialmente **l'assegnazione di immobili abitativi**, qualora la società che assegna non abbia costruito l'immobile o se lo ha costruito l'assegnazione avviene **decorsi più di 5 anni dall'ultimazione dei lavori**, nonché quelle **escluse da IVA** (anche se aventi a oggetto immobili strumentali).

Mentre non si pongono particolari questioni laddove l'assegnazione agevolata di un **fabbricato abitativo sia imponibile IVA**, in quanto le altre imposte indirette, per il principio di alternatività, si applicano in **misura fissa** (nell'ipotesi in cui l'assegnazione riguardi un immobile strumentale le imposte ipotecarie e catastali "agevolate" sono dovute in misura fissa, così come l'imposta di registro anche per i trasferimenti non agevolati), qualche **attenzione deve essere prestata per le assegnazioni esenti o escluse da IVA**, per le quali **l'imposta di registro** si applica in misura proporzionale ma **ridotta alla metà**. Prendendo a riferimento l'ipotesi più frequente di soci assegnatari persone fisiche, se l'assegnazione agevolata ha a oggetto un immobile abitativo, il **socio assegnatario può sempre chiedere l'applicazione del**



c.d. prezzo valore, di cui all'[art. 1, Legge n. 266/2005](#), assumendo quale base imponibile il **valore catastale dell'immobile**. Si sottolinea che tale possibilità prescinde dalla circostanza che lo stesso valore catastale sia stato assunto anche **ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte della società** (in tal senso anche la [circolare n. 37/E/2016](#)). In altre parole, la società assegnante può decidere di **assumere il valore di mercato dell'immobile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e il socio assegnatario** (persone fisica) può chiedere di pagare **l'imposta di registro sul valore catastale**.

Per quanto riguarda, invece, **l'assegnazione di immobili strumentali esclusi da IVA** (per quelle esenti l'agevolazione prevede in ogni caso l'imposta fissa per tutte le imposte d'atto), la [circolare n. 37/E/2016](#) consente la possibilità per il socio assegnatario di **assumere quale base imponibile per l'imposta di registro del 4,5% il valore catastale** solamente se tale valore sia stato assunto dalla società **anche per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette**. In caso contrario, ossia qualora la società prenda come riferimento il **valore di mercato dell'immobile**, o comunque un valore superiore a quello catastale, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro torna **a essere quella ordinaria** di cui agli [artt. 43 e 51, D.P.R. 131/1986](#), ossia il **valore effettivo del bene**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scorpo non neutro a vantaggio di beneficiarie preesistenti in vigenza della vecchia disciplina

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

La [risposta a interpello n. 225/E/2025](#) ha affrontato un interessante caso di **scissione mediante scorpo** relativo alla **disciplina normativa ante modifiche** operate dal D.Lgs. n. 88/2025. La disciplina civilistica della scissione mediante scorpo è stata introdotta con l'[art. 2506.1, c.c.](#), ad opera dell'[art. 2, comma 3, lett. a\), D.Lgs. n. 19/2023](#), a decorrere dal 22 marzo 2023.

È un dato assodato che la **norma era scritta in modo un po' confuso** e lasciava spazio a diversi dubbi interpretativi. Una cosa però era certa: la **beneficiaria doveva essere di nuova costituzione**. La norma, infatti, prevedeva letteralmente che «*Con la scissione mediante scorpo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività*».

Conseguentemente, è intervenuto il Legislatore fiscale, il quale ha integrato l'[art. 173, TUIR](#), declinandolo anche alla **scissione mediante scorpo**. L'integrazione è stata operata dall'[art. 16, comma 1, lett. b\), D.Lgs. n. 192/2024](#).

Ovviamente, il legislatore fiscale ha tenuto conto delle caratteristiche civilistiche dell'operazione per cui, ad esempio, ha espressamente previsto che **alle perdite fiscali non trova applicazione, il comma 10, dell'art. 173**, che prevede le classiche **limitazioni nel caso della beneficiaria preesistente**.

Ciò, nell'evidente considerazione che la **norma contempla solo la beneficiaria neocostituita**.

Coerentemente, l'Agenzia delle Entrate, nell'interpello in commento, **nega**, in ipotesi di scissione mediante scorpo a vantaggio di beneficiaria preesistente, **che possa trovare applicazione la neutralità fiscale**, di cui all'[art. 173, TUIR](#). Si legge, infatti, che: «*Allo stato delle norme, quindi, il comma 15ter dell'articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorpo di cui all'art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorpo a favore di beneficiarie di nuova costituzione*».



Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell'immobile a società preesistente **non potrebbe beneficiare della neutralità fiscale** mediante la tipologia di **scissione prospettata**.

Chi scrive condivide le argomentazioni esposte dall'ufficio, in quanto aderisce alla tesi per cui **la scissione mediante scorporo non era contemplata nel nostro ordinamento** prima dell'introduzione dell'[**art. 2506.1, c.c.**](#), e **non poteva essere considerata una casistica** particolare di scissione tradizionalmente intesa e disciplinata dall'[**art. 2506, c.c.**](#).

La scissione classicamente intesa, infatti, **si focalizza sui soci**. La stessa, infatti, può essere proporzionale, non proporzionale, asimmetrica, ma il *focus* è sempre su come **vengono attribuite le quote ai soci**.

Nella **scissione mediante scorporo**, invece, le quote vengono **attribuite di default alla scissa**. Il risultato che si otteneva prima della recente Riforma era, quindi, il seguente: se una società si scindeva a favore di una società partecipata (per semplicità integralmente), l'effetto ineluttabile è che **i soci della scissa diventavano soci della beneficiaria**. Questo, infatti, è l'effetto della scissione classica. Diversamente, **se le quote venivano integralmente attribuite alla scissa si trattava di un conferimento**, atteso che la **casistica non era contemplata dall'[**art. 2506.1, comma 1, c.c.**](#)**.

Nella sua risposta, peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha osservato come nelle bozze circolate, relative alla Riforma dell'[**art. 173, TUIR**](#), fosse stata **inizialmente contemplata la casistica della scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiaria preesistente**, ma che tale aspetto sia stato espunto in sede di norma definitiva proprio per aderire alla previsione del Codice civile. Ovviamente, il problema è stato risolto a opera dell'[**art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. n. 88/2025**](#), che ha riscritto completamente il [**comma 1 dell'art. 2506.1, c.c.**](#), contemplando, nella scissione mediante scorporo, **anche la casistica della scissione a vantaggio di beneficiaria preesistente**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Consolidato fiscale: interessi passivi e divieto di compensazione delle perdite ante consolidato

di Fabio Landuzzi, Riccardo Carrieri

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Il trasferimento degli **interessi passivi indeducibili** nell'ambito della **tassazione di gruppo** per la parte di essi che trova capienza nelle **eccedenze di ROL** e/o di **interessi attivi e proventi finanziari** maturate da altre **società aderenti al consolidato fiscale** – ai sensi dell'[art. 96, comma 14, TUIR](#) – incontra **limiti e condizioni** che hanno formato anche oggetto di **indicazioni interpretative dell'Agenzia delle Entrate**; tali limiti e condizioni sono volti anche a **scongiurare** un **surrettizio ingresso delle perdite fiscali ante consolidato nel reddito complessivo di gruppo**, il cui **divieto** è espressamente disposto dall'[art. 118, comma 2, TUIR](#), ai sensi del quale le **perdite fiscali** relative agli esercizi **anteriori all'inizio della tassazione di gruppo** possono essere **utilizzate solo dalle società cui si riferiscono**, vietandone, quindi, l'**utilizzo da parte della fiscal unit** nella determinazione dell'imponibile complessivo.

Sul tema della **limitazione al trasferimento di interessi passivi al consolidato fiscale** in presenza di perdite fiscali antecedenti all'ingresso della stessa società nel consolidato fiscale, l'Agenzia delle Entrate si era espressa originariamente con un proprio **orientamento interpretativo** ([circolare n. 19/E/2009](#)), in cui veniva affermato che «*l'eccedenza di interessi passivi netti registrata da detta società (indeducibile su base individuale) [...] può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili*»; in caso contrario, verrebbe a essere aggirato, ad avviso delle Amministrazione finanziaria, il **divieto di trasferimento al consolidato fiscale delle perdite fiscali pregresse**.

Nel concreto, l'**aggiramento del divieto** disposto dall'[art. 118, TUIR](#), avverrebbe sulla base del presupposto che il **maggiore imponibile** derivante dalla **variazione in aumento corrispondente agli interessi passivi indeducibili** a livello di singola società, venisse poi **azzerato mediante l'utilizzo delle perdite ante consolidato della medesima società** e, al contempo, vi fosse una **riduzione dell'imponibile a livello di fiscal unit pari agli interessi passivi trasferiti** (in ragione dell'esistenza di eccedenze di ROL disponibili a livello di fiscal unit); in questa evenienza, si verrebbe, infatti, a determinare una **situazione** sostanzialmente **equivalente** all'utilizzo nell'ambito del consolidato fiscale di **perdite formatesi prima dell'adesione della controllata**



stessa.

Più recentemente, l'Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema, **rivedendo in parte la posizione interpretativa**, precisando che l'indicazione di cui alla [circolare n. 19/E/2009](#) vada riferito solamente ai casi «*in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scompte del proprio reddito imponibile di periodo»* ([risoluzione n. 67/E/2019](#)). Perciò, in tale sede, **l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:**

1. nel caso in cui la società consolidata consegua **una perdita fiscale di periodo o un reddito pari a zero, non si verificherebbe il rischio di agiramento** del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi *ante consolidato*, essendo di conseguenza il **trasferimento** degli interessi passivi maturati in vigenza del consolidato fiscale **privo di limiti**; al contrario,
2. nel caso in cui la società consolidata consegua **un risultato di periodo positivo, si verificherebbe l'agiramento di tale divieto**, ma **limitatamente** all'ammontare delle perdite *ante consolidato* **effettivamente scomputate** in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo. Questo comporterebbe la necessità di **operare la sterilizzazione** dell'ammontare delle **perdite pregresse** utilizzate ad abbattimento del reddito di periodo dall'ammontare di **interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato**.

Il principio che si può trarre dai documenti di prassi è allora che il **travaso delle perdite pregresse** nel consolidato fiscale **si realizza soltanto se**, e nella misura in cui, **vi è in quello stesso periodo** d'imposta un effettivo **utilizzo di tali perdite in compensazione degli interessi indeducibili**; di modo che, in pratica, la **deduzione dei medesimi interessi passivi**, a livello di *fiscal unit* verrebbe a equivalere, in concreto, allo **scomputo di perdite fiscali *ante consolidato*** in sede di determinazione dell'imponibile di gruppo.

Se questo è lo scenario normativo e interpretativo, **diversa è**, invece, talvolta **la realtà**. È, infatti, abbastanza frequente incontrare il **diniego al trasferimento degli interessi passivi al consolidato fiscale ogni qualvolta non sia operata la sterilizzazione** di cui al precedente punto b) e, quindi, **a prescindere dal fatto** che alla **deduzione di interessi passivi** dal reddito complessivo di gruppo **conseguo**, in concreto, **un surrettizio trasferimento di perdite fiscali *ante consolidato***.

Può essere questo **il caso** in cui **nel periodo d'imposta di trasferimento degli interessi passivi alla tassazione di gruppo non si ha nessuna indeducibilità di interessi passivi** in capo alla consolidata trasferente e, quindi, **non vi è alcuna variazione in aumento** del reddito imponibile dalla stessa apportato alla *fiscal unit*, mentre **gli interessi passivi portati in diminuzione dalla fiscal unit** in quel periodo d'imposta si riferiscono a **eccedenze non dedotte provenienti da anni precedenti**. In questa circostanza, infatti, **non parrebbe innescarsi** nel periodo d'imposta **alcun concreto trasferimento al consolidato fiscale di perdite pregresse**.

A evidenza del fatto che, **il raggiro del divieto di ingresso** nella tassazione di gruppo delle



perdite fiscali pregresse **possa essere inibito solamente impossibilitando l'utilizzo delle perdite ante adesione** al consolidato fiscale, a fronte di **contestuali variazioni in aumento** dovute a interessi passivi indeducibili, si riportano **due esempi**.

Si assuma che, in entrambi i casi, di seguito rappresentati, la **consolidata Beta disponga di 60 di perdite fiscali pregresse utilizzabili in misura piena** e di **20 di interessi passivi non dedotti maturati in vigenza del consolidato fiscale con Alfa**; dal lato suo, Alfa **dispone di un'eccedenza di ROL di 35**. Vediamo che succede se Beta non riesce a dedurre autonomamente **gli interessi passivi dell'anno X pari a 15** (Caso 2).

Caso 1

	Descrizione	Alfa (consolidante)	Beta (consolidata)	Fiscal unit
a	Risultato imponibile (senza variazione per interessi passivi e perdite individuali)	100	40	140
b	Var. + interessi passivi	0	15	15
c = a+b	Reddito imponibile Ires (senza perdite individuali)	100	55	155
d	Scomputo perdite pregresse		-55	-55
e = c+d	Redito trasferibile al consolidato	100	0	100
f	Deduzione eccedenza di interessi passivi		-35	-35
g = e-f	Reddito complessivo di gruppo			65

Caso 2

	Descrizione	Alfa (consolidante)	Beta (consolidata)	Fiscal unit
a	Risultato imponibile (senza variazione per interessi passivi e perdite individuali)	100	40	140
b	Var. + interessi passivi			
c = a+b	Reddito imponibile Ires (senza perdite individuali)	100	40	140
d	Scomputo perdite pregresse		-40	-40
e = c+d	Redito trasferibile al consolidato	100	0	100
f	Deduzione eccedenze interessi passivi		-20	-20
g = e-f	Reddito complessivo di gruppo			80

In particolare, **nel Caso 1** è evidente che, poiché Beta opera nell'anno di imposta una variazione in aumento per **interessi passivi indeducibili di 15** e scomputa dal **reddito di**



periodo perdite fiscali pregresse (55), poiché poi tali interessi trovano successiva deduzione nell'ambito della tassazione di gruppo, di fatto si sta realizzando un **trasferimento strisciante di perdite fiscali ante-consolidato** alla tassazione di gruppo. Infatti, a fronte di un reddito complessivo di gruppo che, così facendo, sarebbe pari a 65, Beta consumerebbe:

1. **perdite fiscali pregresse per 55**, quindi delle stesse ne residuerebbero solamente 5;
2. il **basket degli interessi passivi indeducibili** maturati in vigenza di consolidato fiscale in periodi precedenti (pari a 20), in quanto anch'esso troverebbe compensazione nell'eccedenze di ROL di Alfa.

Diversamente, **nel Caso 2**, sempre a fronte di un risultato imponibile (a) di 140, Beta, non “soffrendo” dell'indeducibilità di interessi passivi di periodo, **consuma**:

1. **perdite fiscali pregresse per 40**, quindi ne residuano solamente 20 dopo il suddetto utilizzo;
2. il **basket degli interessi passivi indeducibili** maturati in vigenza di consolidato fiscale in periodi precedenti (pari a 20); tuttavia, registra un **reddito complessivo di gruppo maggiore pari a 80**.

Come esposto, essendo **tanto nel Caso 1 quanto nel Caso 2 il risultato imponibile “aggregato”** di partenza (a) pari a 140, è chiaro che è **la preventiva variazione in aumento** apportata al reddito (b) per via dell'indeducibilità degli interessi passivi di periodo – a cui segue poi la corrispondente deduzione a livello di fiscal unit – a determinare un **differenti reddito complessivo** di gruppo:

1. pari a **65 nel Caso 1**;
2. pari a **80 nel Caso 2**.

Ciò che varia nei due Casi è **proprio lo scomputo delle perdite pregresse**:

1. che sarebbe, in prima battuta, **pari a 55 nel Caso 1**;
2. (ii) che è pari a **40 nel Caso 2**.

Ebbene, questo evidenzia che vi è stato **nel Caso 1 un loro parziale utilizzo** nel reddito complessivo di gruppo, da cui la necessità di **introdurre una limitazione a 40** tramite la sterilizzazione dell'ammontare degli interessi passivi indeducibili (pari a 15) per ripristinare, in ultima analisi, un **reddito complessivo di gruppo appunto pari a 80** (come si ha nel Caso 2), e quindi evitare il fenomeno che la norma intende scongiurare.

Ecco, allora, che la **sterilizzazione di 15 andrebbe operata solo nel Caso 1 per riportare il reddito imponibile della fiscal unit a 80**.

Per cui, è la **variazione in aumento per interessi passivi indeducibili** da parte della consolidata che trasferisce gli stessi alla tassazione di gruppo, operata nel **medesimo anno** in cui utilizza



perdite fiscali proprie pregresse, che **innesca l'indebito travaso di perdite fiscali** maturate nel periodo antecedente la tassazione di gruppo (nell'esempio, pari a 15) in violazione del divieto posto all'[**art. 118, comma 2, TUIR**](#).

L'applicazione dell'[**art. 118, comma 2, TUIR**](#), che introduce un equo e ragionevole limite, **andrebbe allora circoscritta** al caso in cui **nello stesso periodo di imposta si ha:**

- 1) la deduzione degli interessi passivi (a livello consolidato);**
- 2) l'utilizzo** da parte della consolidata di **perdite fiscali ante consolidato** in diminuzione del proprio imponibile;
- 3) la variazione in aumento** per interessi passivi non deducibili **da parte della consolidata** medesima.

La [**risoluzione n. 67/E/2019**](#), si rammenta, **venne pubblicata proprio a fronte di** «richieste di chiarimenti in merito alla possibilità per una società che abbia optato per il regime del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) di trasferire alla fiscal unit eccedenze di interessi passivi, indeducibili nel periodo di imposta, in presenza di perdite fiscali pregresse all'ingresso nel consolidato»; da qui, si avrebbe quindi spazio per una maggiore valorizzazione a livello interpretativo **l'inciso** riferito agli **interessi “indeducibili nel periodo di imposta”**.



IMPOSTE INDIRETTE

Delega unica, meno burocrazia e più efficienza: le novità in vigore dal prossimo 8 dicembre 2025

di Fabio Sartori

Seminario di specializzazione

Dalla riforma fiscale alla pratica operativa

Novità normative, riporto delle perdite e impatti su bilancio e reddito imponibile

Scopri di più

Dal prossimo **8 dicembre 2025** prenderà avvio una significativa innovazione in materia di **deleghe fiscali** con l'introduzione della **Delega unica**; strumento pensato per **semplificare le modalità** con cui i contribuenti **autorizzano gli intermediari ad accedere ai servizi online** dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La misura, già prevista dall'[**art. 21, D.Lgs. n. 1/2024**](#), nell'ambito della riforma fiscale, ha come finalità principale quella di **consentire agli intermediari abilitati** (ex [**art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998**](#)) di **operare con un solo incarico per una pluralità di servizi digitali**, superando così la precedente frammentazione in deleghe distinte per ciascun adempimento.

Il modello di Delega unica è stato definito e approvato con il **Provvedimento n. 0375356/2024 dell'Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024**, che ne disciplina **modalità operative e ambito di utilizzo**.

La Delega unica può essere attribuita a un **massimo di 2 intermediari in contemporanea** e può riguardare 1, più di 1 o l'intera gamma di servizi disponibili, **suddivisi in 4 aree principali**:

- **consultazione del cassetto fiscale delegato**: l'intermediario è autorizzato a visionare le informazioni fiscali del contribuente;
- **fatturazione elettronica e corrispettivi telematici**: comprende la visualizzazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche, la consultazione dei dati IVA, la registrazione dell'indirizzo telematico, la gestione del ciclo di fatturazione, la **conservazione e l'accreditamento/censimento dei dispositivi**. Alcuni servizi specifici – come la conservazione delle fatture elettroniche o l'accreditamento dei dispositivi – possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari, ma esclusivamente tramite conferimento diretto da parte del contribuente;
- **dati ISA e CPB**: consente agli intermediari di **acquisire i dati necessari per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) e/o del Concordato preventivo biennale (CPB);
- **Servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**: permette di **consultare la posizione**



debitoria del contribuente, verificare pagamenti, sgravi e sospensioni, gestire piani di rateizzazione e inoltrare richieste di chiarimento.

L'attivazione delle nuove procedure telematiche **avverrà in più fasi**:

1. **invio diretto del contribuente**: a partire **dall'8 dicembre 2025**, il contribuente potrà **conferire la delega direttamente dalla propria area riservata** sul portale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso personali. Le deleghe così trasmesse diventano operative in tempo reale;
2. **trasmissione tramite intermediario**: **sempre dall'8 dicembre 2025**, gli intermediari **potranno inviare la delega sotto forma di file XML**, sottoscritto digitalmente dal contribuente con:
 - firma digitale,
 - **Firma elettronica avanzata (FEA) tramite Carta d'identità elettronica (CIE)**;
 - **FEA con certificati digitali** (anche non qualificati). In quest'ultima ipotesi, l'intermediario dovrà controfirmare digitalmente il file, attestando l'autenticità della delega e della sottoscrizione. La trasmissione può avvenire singolarmente o in modalità massiva. Le deleghe diventano attive solo dopo la conferma e l'esito positivo dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. **servizio web dell'intermediario**: in una fase successiva (data da definire), sarà disponibile **una terza modalità che consentirà agli intermediari di generare la delega** come documento informatico direttamente tramite un proprio servizio online. Il contribuente firmerà con FEA, mentre l'Agenzia delle Entrate verificherà l'identità attraverso SPID o CIE in sede di conferma. Anche in questo caso la delega sarà immediatamente operativa. Tale modalità **non potrà tuttavia essere utilizzata dai titolari di partita IVA** né dai soggetti diversi dalle persone fisiche prive di partita IVA, i quali dovranno necessariamente utilizzare l'invio diretto o la trasmissione tramite file XML.

Le deleghe **restano valide fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento**, salvo revoca anticipata o rinuncia. In merito alla loro gestione si evidenziano le seguenti possibilità:

- **rinnovo**: può essere richiesto **nei 90 giorni antecedenti la scadenza**, tramite le procedure telematiche disponibili. La nuova delega decorre dal giorno successivo alla cessazione di quella precedente;
- **revoca**: può essere effettuata **in qualsiasi momento dal contribuente**, personalmente o attraverso un intermediario;
- **rinuncia**: è esercitata dall'intermediario, comporta **la cessazione di tutti i servizi delegati** ed è immediatamente efficace tramite l'apposita funzione web;
- **comunicazioni**: tutte le operazioni (attivazione, rinnovo, revoca e rinuncia) sono notificate al contribuente **tramite l'App IO e consultabili nelle aree riservate** sia del delegante che dell'intermediario.



Gli intermediari delegati **devono accettare le condizioni d'uso dei servizi** e garantire che le informazioni acquisite siano utilizzate esclusivamente per le finalità professionali connesse all'incarico, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Sono inoltre tenuti a:

- **conservare le deleghe** e la documentazione di identificazione del delegante **per 10 anni** dalla revoca o dalla scadenza;
- **registrare** quotidianamente le deleghe in un **apposito registro cronologico**;
- **assicurare** la corretta gestione delle informazioni, evitando qualsiasi uso improprio.

L'Agenzia delle Entrate **effettuerà verifiche** e, in caso di irregolarità, potrà disporre la revoca della delega o applicare **le sanzioni previste**.

Fino al **5 dicembre 2025 sarà ancora possibile conferire nuove deleghe** o rinnovare quelle in scadenza seguendo le modalità tradizionali. Nei 2 giorni successivi, 6 e 7 dicembre 2025, i servizi online dell'Agenzia delle Entrate saranno invece **sospesi per consentire l'aggiornamento dei sistemi informatici**.

Le **deleghe già attive** con le vecchie procedure **continueranno a valere fino** alla loro scadenza naturale, ma in ogni caso non oltre il **28 febbraio 2027**, termine prorogato rispetto alla **precedente data del 30 giugno 2026**. Qualora il contribuente rilasci una nuova delega a favore di un intermediario che ne possiede già una conferita con le modalità precedenti, **quest'ultima verrà automaticamente revocata**.

È prevista, inoltre, una **deroga specifica per ISA e CPB: fino al 30 aprile 2026 gli intermediari** che non dispongono della delega per il cassetto fiscale potranno, comunque, inviare all'Agenzia delle Entrate, **l'elenco dei contribuenti che li hanno incaricati**. Questo meccanismo consentirà di acquisire in forma massiva i dati necessari sia per la **predisposizione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) relativi al periodo d'imposta 2024**, sia per **l'elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB)** per i periodi 2025 e 2026, secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell'11 aprile 2025.

Disposizioni transitorie ed eccezioni – Delega Unica

Aspetto Scadenze e proroghe	Regola/Tempistica Fino al 5 dicembre 2025	Note operative Possibile conferire nuove deleghe o rinnovare quelle in scadenza con le vecchie procedure. Servizi telematici sospesi per aggiornamento sistemi.
Fermo tecnico	6-7 dicembre 2025	



Aspetto	Regola/Tempistica	Note operative
Validità deleghe pregresse	Fino alla scadenza naturale, comunque non oltre il 28 febbraio 2027	Proroga rispetto al 30 giugno 2026. Se viene conferita una nuova delega, quella precedente si intende revocata automaticamente.
Deroga per ISA e CPB	Fino al 30 aprile 2026	Intermediari senza delega per il cassetto fiscale possono inviare l'elenco dei deleganti per acquisizione massiva dati utili a ISA 2024 e CPB 2025-2026 (Provvedimento dell'11 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate).

L'introduzione della Delega unica **rappresenta un passaggio strategico nel percorso di digitalizzazione** e semplificazione dei rapporti tra contribuenti, intermediari e Amministrazione finanziaria. La nuova disciplina, se da un lato offre **maggior efficienza e riduce la frammentazione degli adempimenti**, dall'altro richiede agli studi professionali un **attento adeguamento organizzativo**, sia sul piano tecnico che procedurale. Le disposizioni transitorie e le deroghe, in particolare per ISA e CPB, **garantiscono una fase di accompagnamento graduale**, ma impongono fin da subito agli operatori di pianificare la **migrazione verso il nuovo sistema**.